



Comune di Brugine

35020 – Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

- **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13/04/2007.**
- **Publicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28/04/2007 al n. 278 del registro delle pubblicazioni.**
- **Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14/05/2007 al n. 328 del Registro delle Pubblicazioni.**

Articolo 1

APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il Comune applica l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano il domicilio fiscale nel comune. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006;

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come disposto dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

Articolo 3

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Consiglio Comunale può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale;

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno

di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

Articolo 5

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale si provvede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 6

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (sia in acconto che a saldo) del tributo in oggetto, il comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.lgs. 471, 472, 473 del 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interesse di legge.

Articolo 7

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

INDICE	
Articolo 1	Applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

Articolo 2	Determinazione dell'aliquota
Articolo 3	Esenzioni
Articolo 4	Versamento
Articolo 5	Funzionario Responsabile
Articolo 6	Sanzioni ed interessi
Articolo 7	Rinvio a disposizioni di legge